



COMUNE DI CORNATE D'ADDA

Provincia di Monza e Brianza



PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICHI

PIANO PER LE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI AI SENSI DELL'ART.29 BIS COMMA 2, L.R. 6/2010 E DELLA DGR X/5061/2016.

SOMMARIO

SOMMARIO	II
INDICE TABELLE	III
TITOLO I OGGETTO DEL DISPOSITIVO.....	1
Art.1 Oggetto e ambito di applicazione	1
TITOLO II PIANO DELLE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI	2
Art.2 Osservanza degli altri piani e regolamenti comunali.....	2
Art.3 Validità temporale	2
Art.4 Definizioni	2
Art.5 Caratteristiche degli enti non commerciali	2
Art.6 Tipologia delle merci e modalità di cessione.....	3
Art.7 Cessioni a fini solidaristici su area pubblica.....	3
Art.8 Cessioni a fini solidaristici su area privata	3
Art.9 Contenuto della domanda/comunicazione.....	3
Art.10 Numero massimo di iniziative annuali.....	4
Art.11 Iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale.....	5
Art.12 Aree per le cessioni a fini solidaristici	5
Art.13 Caratteristiche delle postazioni su area pubblica.....	6
Art.14 Occasionalità dell'attività	6
Art.15 Sanzioni	7
TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI	8
Art.16 Modifiche al Presente Piano.....	8
Art.17 Entrata in vigore del Presente Piano	8
All. 1. TAVOLE	9

INDICE TABELLE

Tabella 1 RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI	1
Tabella 2 ITER DI APPROVAZIONE	1
Tabella 3 AREE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI.....	5

TITOLO I

OGGETTO DEL DISPOSITIVO

Art.1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Piano comunale per le cessioni ai fini solidaristici è emanato ai sensi dell'art. 29 bis comma 2, l.r. 6/2010 e della D.g.r. X/5061 del 18/04/2016 "Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni ai fini solidaristici".

Il Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici si applica allo svolgimento delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico.

Sono escluse dall'applicazione del Piano le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice);
- qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

Il dispositivo fa riferimento alla normativa regionale e comunale vigente alla data del 18 maggio 2017, i cui estremi sono riportati nelle successive tabelle.

Tabella 1 RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

OGGETTO	ESTREMI	DATA	NOTE
<i>Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere</i>	<i>L.R. Lombardia 6/2010</i>	<i>2/2/2010</i>	<i>Con successive modifiche e integrazioni fino alla L.R. – 10/2016</i>
<i>Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni ai fini solidaristici</i>	<i>DGR X/5061</i>	<i>18/04/2016</i>	

Tabella 2 ITER DI APPROVAZIONE

PASSAGGIO	ESTREMI	DATA	NOTE
<i>PARERE associazioni di categoria per il commercio su aree pubbliche</i>			
<i>APPROVAZIONE COMUNALE</i>	<i>CONSIGLIO</i>		

TITOLO II PIANO DELLE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI

Art.2 Osservanza degli altri piani e regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti.

Art.3 Validità temporale

La validità temporale del regolamento non ha limiti predefiniti.

Le presenti disposizioni potranno essere comunque revisionate dal Consiglio Comunale con le modalità previste dall'art. 16 qualora se ne ravvisi la necessità e dovranno comunque essere aggiornate in caso di modifiche alla normativa nazionale e regionale che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Art.4 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del Piano si considerano:

CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI: le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all'art. 6 in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca che, pertanto, non sono considerate commerciali.

Art.5 Caratteristiche degli enti non commerciali

Sono individuati quali enti non commerciali ai fini del presente Piano, i seguenti soggetti giuridici non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata:

- Associazioni registrate come ONLUS alla Direzione Regionale delle Entrate come previsto dall'art.11 comma 1 del decreto legislativo 460/97;
- Organizzazioni di volontariato di cui alla L. 11/08/1991 n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 26/02/1987 n. 49;
- Associazioni senza scopo di lucro iscritte al registro regionale di cui all'art.3 della L.R. 16/08/1997 n. 28;
- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art.7 della L. 7/12/2000 n. 383;
- Associazioni di volontariato di Protezione civile iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.R. 22/05/2004 n. 16;
- Associazioni familiari iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.R. 6/12/1999 n.. 22;
- Cooperative sociali di cui alla L. 8/12/1991 n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

- Enti ecclesiastici di confessione religiosa con i quali lo stato italiano ha stipulato patti, accordi, o intese limitatamente alle attività previste dall'art. 10 comma 1 lett. "A", D. lgs. 460 del 4/12/1997 a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25 comma 1.
- Altri Enti associativi per i quali sarà verificato di volta in volta il tipo di iniziativa e l'espressa menzione, all'interno dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, dei seguenti requisiti:
 - o Assenza di fini di lucro;
 - o Divieto di distribuzione degli eventuali avanzi di gestione tra i soci;
 - o Obbligo di riutilizzo degli avanzi di gestione per il conseguimento degli scopi associativi.

Art.6 Tipologia delle merci e modalità di cessione

Possono essere oggetto della cessione a fini solidaristici le seguenti tipologie di prodotti:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura.

In ogni caso i beni devono essere di modico valore. Si considerano tali i singoli beni e merci il cui valore di mercato non è superiore a 50,00 €.

Art.7 Cessioni a fini solidaristici su area pubblica

Le attività di cessione a fini solidaristici su suolo pubblico sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP- Sportello Unico Attività Produttive, tramite Pec o con altre modalità indicate dal responsabile del SUAP, almeno 30 giorni prima della data individuata per lo svolgimento dell'iniziativa, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune, sezione SUAP.

Art.8 Cessioni a fini solidaristici su area privata

L'attività di cessione a fini solidaristici su aree private aperte al pubblico è soggetta a semplice comunicazione in carta libera da presentare al SUAP, tramite Pec o con altre modalità indicate dal responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, almeno 15 giorni prima della data individuata per lo svolgimento della prima iniziativa.

Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario.

Il SUAP, in mancanza delle condizioni stabilite dalle legge e dal presente regolamento, diffida dall'avvio dell'attività di cessione ai fini solidaristici entro i 5 giorni antecedenti l'inizio dell'iniziativa

Art.9 Contenuto della domanda/comunicazione

Nella domanda / comunicazione di cessione a fini solidaristici l'ente non commerciale dichiara:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- la precisa localizzazione territoriale dell'attività, nel rispetto dell'art. 12
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);

- data, orario e finalità dell'iniziativa;
- tipo di merce offerta in cessione, nel rispetto dell'art. 6;
- che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- che l'iniziativa è destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

Alla domanda comunicazione vanno allegati

- una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui all'art. 5.
- una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

Tali documenti devono essere sempre aggiornati ed vanno allegati alla domanda salvi i casi in cui:

- sia possibile indicare all'ufficio Commercio siti accessibili o archivi accessibili digitalmente nei quali gli stessi risultano presenti.
- gli enti non commerciali siano già iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici, in tal caso gli stessi possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 241/90.

Nel caso in cui la domanda /comunicazione non sia firmata digitalmente alla domanda va allegata anche copia del documento di identità del firmatario.

In caso di pluralità di iniziative svolte dallo stesso ente non commerciale, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative previste nell'arco di 12 mesi dalla prima. Le richieste inserite in calendario devono svolgersi rispettando l'intervallo minimo di 30 giorni.

Art.10 Numero massimo di iniziative annuali

In ogni anno solare è possibile svolgere un numero complessivo massimo di 52 cessioni a fini solidaristici, indipendentemente dal soggetto promotore.

Possono svolgersi nella stessa data e con il medesimo orario, una o più iniziative, purché non venga superato il numero massimo di 3 iniziative contemporanee.

Qualora le domande presentate eccedano i limiti fissati, le postazioni/date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti. In questo caso priorità di assegnazione viene riconosciuta alle domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali, nel rispetto di quanto previsto dall'art.12. In caso di parità tra le istanze presentate, si procederà all'assegnazione in base all'ordine cronologico di avvenuta ricezione delle stesse da parte del SUAP. In caso di parità si procederà con sorteggio.

Anche nel caso fossero presentate più istanze per lo svolgimento dell'attività di cessione a fini solidaristici per il medesimo periodo e nella medesima area che, in considerazione dell'ampiezza dell'area disponibili non possano essere tutte accolte, si procederà all'assegnazione in base all'ordine cronologico di avvenuta ricezione delle stesse da parte del SUAP. In caso di parità si procederà con sorteggio.

Art.11 Iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale

L'esercizio dell'attività di cessione a fini solidaristici nell'ambito di iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o con gli ambulanti con posteggio mercatale, è sempre consentito anche in deroga all'art.10 e all'art.12 del presente Piano.

Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici.

I beni che sono oggetto di cessione a fini solidaristici devono essere chiaramente e distintamente individuati nell'ambito dell'iniziativa, dai beni che costituiscono oggetto dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

Art.12 Aree per le cessioni a fini solidaristici

Al fine di massimizzare il risultato dell'attività di raccolta fondi minimizzando la sottrazione di risorse alle attività commerciali ed evitando sia l'eccessiva concentrazione delle attività promozionali in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali in cui la raccolta di fondi risulterebbe troppo esigua, nella Tabella 3 AREE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI e nella TAV. 1 – "INDIVIDUAZIONE AREE PER LE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI" allegata sono individuate le aree ove è consentita l'attività di cessione a fini solidaristici.

All'interno di dette aree, tutte le strutture e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività devono rispettare i limiti di distanza individuati nella Tabella 3 AREE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI, da esercizi in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattino gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici.

Tabella 3 AREE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

N°	Area	DISTANZA MINIMA*
1	Piazza XV Martiri – Cornate d'Adda	10 mt
2	Piazza Sant'Alessandro - Colnago	10 mt
3	Piazza Don Giulio Ambrosiani - Porto	10 mt

*** dall'ingresso di esercizi in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattino gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici.**

Al fine di favorire lo svolgimento delle attività oggetto del presente Piano, in occasione di eventi culturali o aggregativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare iniziative di cessione a fini solidaristici in zone in cui si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali, quali manifestazioni ricreative, culturali, sportive, ecc. E' sempre comunque facoltà dell'Amministrazione autorizzare lo svolgimento dell'iniziativa in aree differenti, ed a distanze differenti, da quelle sopra indicate, qualora l'iniziativa a fini solidaristici sia ritenuta meritevole di svolgimento.

L'attività di cessione a fini solidaristici svolta in forma itinerante è vietata su tutto il territorio comunale.

Art.13 Caratteristiche delle postazioni su area pubblica

L'attività di cessione a fini solidaristici deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali.

Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

Le postazioni su area pubblica devono essere posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale. A tal fine l'ingombro massimo delle postazioni per il posizionamento di tavoli, sedie, gazebo aperti, dovrà essere di norma di non più di 10 mq. Dovrà essere garantita la circolazione pedonale e veicolare e, se l'occupazione avverrà sul marciapiede, dovrà essere lasciato libero uno spazio di norma di almeno m. 2,00 per il passaggio dei pedoni;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi;
- garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico, con particolare riferimento al montaggio e posizionamento della postazioni ed ai relativi collegamenti elettrici o idraulici.

È vietato utilizzare:

- generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti.
- amplificatori o richiami sonori.

Devono comunque essere acquisiti nulla-osta, autorizzazioni e simili atti di assenso eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.

Art.14 Occasionalità dell'attività

Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica, salvo sussistano accordi tra varie organizzazioni e il comune per l'utilizzo a rotazione della stessa postazione, ferma restando la necessità di un'equa distribuzione del numero complessivo delle iniziative tra le aree individuate per tali finalità all'interno del medesimo comune. A tal fine, in ognuna delle aree di cui all'art. 12, non possono essere svolte più di 18 iniziative all'anno.

La durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni, salvo deroga nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari. Ogni ente non commerciale non potrà svolgere ulteriori iniziative se non siano decorsi almeno 15 giorni dall'ultima iniziativa svolta dall'ente medesimo, salvo specifica deroga accordata dall'ufficio Commercio in ragione dei prodotti venduti o di ogni altra circostanza ritenuta idonea.

Dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, la successiva iniziativa viene autorizzata solo qualora le merci oggetto della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

Art.15 Sanzioni

Ai sensi dell'art. 29 *ter* della L.R. 6/2010 per le violazioni al presente regolamento si applicano, conformemente all'art. 11 della legge 689/1981, seguenti sanzioni:

Per le violazioni dell'art. 6 si applica una sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 a euro.

Per le violazioni dell'art. 7 si applica una sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 a euro.

Per le violazioni dell'art. 8 si applica una sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 a euro.

Per le violazioni dell'art. 9 si applica una sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 a euro.

Per le violazioni dell'art. 12 si applica una sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 a euro.

Per le violazioni dell'art. 13 si applica una sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 a euro.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.16 Modifiche al Presente Piano

Le modifiche al presente Piano debbono essere deliberate dal Consiglio comunale con le procedure di consultazione dallo stesso previste.

Art.17 Entrata in vigore del Presente Piano

Il presente Piano entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva.

ALLEGATI

AII. 1. TAVOLE

TAV. 1 – “INDIVIDUAZIONE AREE PER LE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI”